

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2910

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DELMASTRO DELLE VEDOVE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività svolte dalla struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Presentata il 24 febbraio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il 18 marzo 2020, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto « decreto cura Italia », il dottor Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Da allora, il dottor Arcuri, già amministratore delegato dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) Spa ha assunto un ruolo cruciale nella gestione degli approvvigionamenti e delle operazioni relativi alla pandemia. Il Commissario straordinario ha potuto disporre di poteri decisionali e di spesa mai sperimentati in passato, ricoprendo una

pluralità di incarichi tra loro molto disomogenei.

A circa un anno dalla nomina, la struttura commissariale ha evidenziato numerose criticità a causa delle scelte discutibili adottate in materia di approvvigionamenti, caratterizzate da costi elevati e da scarsa trasparenza.

La mancanza di trasparenza si inserisce nel più ampio contesto di incertezza giuridica e stratificazione delle norme collegata alla non condivisibile scelta del Governo di adottare misure per il contenimento dell’emergenza in atto facendo ricorso – in maniera impropria – ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali sono state spesso emanate disposizioni restrittive delle libertà e dei diritti dei cittadini che avrebbero richiesto l’utilizzo dello strumento legislativo.

Al fine di esercitare il controllo politico sull'operato del Governo, riservato dalla Costituzione alle Camere, la presente proposta di legge ha l'obiettivo di consentire un'analisi *ex post* dell'attività svolta dalla struttura commissariale attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, pur tenendo conto dello « scudo » garantito al Commissario straordinario attraverso il decreto cura Italia, che all'articolo 122, comma 8, recita – con riferimento ai « contratti relativi all'acquisto di beni » ritenuti idonei « a far fronte all'emergenza » – che « tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione » e che « Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario ».

Tra i primi compiti affidati al Commissario straordinario vi è stato quello di reperire materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale, principalmente attraverso approvvigionamenti da canali esteri e, in subordine, attraverso l'avvio di una produzione industriale nazionale di tali prodotti, quasi del tutto assente all'esordio della situazione emergenziale.

Le operazioni iniziali condotte dalla gestione commissariale, però, si sono subito rivelate problematiche: il Commissario straordinario aveva fissato un prezzo calmierato per l'acquisto di mascherine, senza tenere in considerazione i grossisti e i rivenditori al dettaglio, come le farmacie, i quali nel frattempo ne avevano acquistato grandi quantitativi a prezzi di mercato, sensibilmente superiori a quelli imposti.

Come era prevedibile, tale situazione antieconomica ha provocato una significativa scarsità di mascherine, costringendo la struttura commissariale ad approvvigionarsi nei mercati esteri, principalmente la Cina, e a ricorrere ad affidamenti diretti o a procedure negoziate.

In particolare, desta criticità una fornitura di 801 milioni di mascherine FFP3, per la quale lo Stato ha corrisposto 1,25 miliardi di euro, che il Commissario straordinario ha acquisito mediante l'intervento di due piccole società cinesi, *Wenzhou*

light industrial products art & crafts import export co. Ltd e *Luokai trade co. Ltd*, di cui una apparentemente costituita solo cinque giorni prima della firma dei contratti di acquisto, le quali avrebbero fornito all'Italia dispositivi di protezione individuale di cui non si conoscevano i produttori anziché reperire prodotti già affermati sul mercato.

In particolare, la società *Luokai trade co. Ltd* è stata aggiudicataria delle gare con identificativo Cig 827463901F e 8274638F47, entrambe assegnate con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per la fornitura di oltre 571 milioni di pezzi a un prezzo di poco inferiore a 634 milioni di euro. La società *Wenzhou light industrial products*, invece, è stata aggiudicataria delle gare con identificativo Cig 8275123ED, 82611325C9, 826853314A, 8257472974 (quest'ultima affidata alla *Wenzhou moon-ray import & export co. Ltd*), alcune assegnate con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e altre mediante affidamento diretto, per un totale di 230 milioni di pezzi acquistati a un prezzo di 617,5 milioni di euro.

Le citate società sono state oggetto di alcune inchieste giornalistiche dalle quali sono scaturiti dubbi e interrogativi inquietanti sul *business* delle mascherine.

In particolare, secondo la ricostruzione dettagliata della vicenda in questione pubblicata dal quotidiano « *La Verità* » il 19 novembre 2020 due imprenditori avrebbero utilizzato i propri contatti con il Commissario straordinario Domenico Arcuri e con il suo vice Antonio Fabbrocini per promuovere la conclusione di contratti di fornitura con la promessa di farsi riconoscere il pagamento di 72 milioni di euro a titolo di provvigione.

L'ingente flusso di denaro ha insospettito i funzionari di un istituto bancario che hanno segnalato presunte anomalie alla Banca d'Italia. Gli stessi funzionari hanno evidenziato che la società *Sunsky srl*, posseduta al 99 per cento da Andrea Vincenzo Tommasi, ha avuto un fatturato inferiore a 1 milione di euro nel 2017 e 2018. Tommasi, di fronte alla richiesta di chiarimenti, avrebbe dichiarato che « a seguito dell'emergenza Covid avrebbe deciso di sfruttare

le sue relazioni in Cina, per mettere in contatto la presidenza del Consiglio con produttori di mascherine », aggiungendo che, « conoscendo il commissario Arcuri e ancora meglio il suo vice preposto Fabbrocini, avrebbe avuto la possibilità di proporre società cinesi che potessero procurare i dispositivi anti-Covid a prezzi ritenuti accessibili e nella tempistica richiesta dalla Protezione civile e dal Governo italiano ».

L'imprenditore avrebbe fornito copia dei contratti da cui risulterebbero provvigioni dalle aziende cinesi direttamente alla *Sunsky* del valore di poco meno di 60 milioni di euro, di cui 19 « canalizzati verso un altro intermediario ». Le commesse sarebbero state « sottoscritte da (...) Arcuri e da tre società cinesi » e « in tali documenti è indicato quale responsabile unico di procedimento Fabbrocini ».

I funzionari dell'istituto bancario avrebbero segnalato alla Banca d'Italia una ulteriore anomalia: « Il totale delle mascherine da consegnare non pare coincidere con il quanto indicato nelle lettere di commessa ». « Appare sospetto », scrivono gli stessi, « che una società che ha sempre operato come procacciatrice d'affari di aziende esportatrici operanti soprattutto nel settore della difesa, incassando provvigioni dall'esportatore italiano e dall'importatore estero, con un fatturato che solo nel 2019 ha superato 1.000.000 di euro, improvvisamente riceva bonifici per circa 24.000.000 di euro e annunci provvigioni per quasi 60.000.000 solo per il contatto tra il Commissario per l'emergenza Covid e diversi produttori cinesi di mascherine ».

Nell'affare risulta coinvolta anche un'altra società, che è stata segnalata all'antiriciclaggio, al pari della *Sunsky*. Nel medesimo articolo si legge: « Sospette appaiono anche le provvigioni (...) a *Microproducts* it Srl (...) per quasi 12.000.000 a fronte di ricavi nel 2019 di circa 72.000 euro: non è stata fornita infatti alcuna informazione sul ruolo di tale società. Da notare che tra gli amministratori di *Microproducts* sono presenti Mario Benotti e Daniela Rossana Guarnieri, entrambi collegati all'inchiesta Vatileaks ».

Il restante 80 per cento della società è controllato dalla Partecipazioni Spa, di proprietà di Guido Pugliesi, ex amministratore delegato dell'ENAV Spa e membro del consiglio di amministrazione dell'allora Cinecittà *holding* e della Cordusio, una società fiduciaria per azioni. La Partecipazioni Spa ha come vicepresidente Mario Benotti e come amministratore delegato la signora Guarnieri, compagna dello stesso Benotti.

Secondo le notizie di stampa dal conto della *Sunsky* sarebbero stati effettuati diversi bonifici a favore del conto personale di Tommasi « in genere a titolo di compenso ». Il 25 giugno 2020 sono stati pagati dalla *Sunsky* a Tommasi 297.000 euro come « versamento dividendi socio ». La somma sarebbe stata utilizzata in parte per un assegno circolare di 147.300 euro a favore di un'agenzia immobiliare.

Anomali risulterebbero anche due bonifici della *Sunsky* verso la Francia: il primo di 20.000 euro a favore di una società di consulenza costituita il 15 giugno 2020 e il secondo di 363.571 euro a favore di una non identificata Marcan, con causale « saldo fattura 22 del 27 aprile 2020 imbarcazione ». Tommasi avrebbe dichiarato che si trattava « dell'acquisto di uno *yacht* ».

L'imprenditore avrebbe, inoltre, dichiarato: « Un amico mi ha chiesto di aiutare il Governo a trovare le mascherine e io mi sono adoperato grazie ai miei contatti ». In tutto sarebbero arrivati circa 800 milioni di mascherine e, per ognuna, Tommasi avrebbe percepito quasi 8 centesimi di provvigione.

Sulla vicenda indaga la procura di Roma e sono otto gli indagati. Oltre al giornalista in aspettativa Mario Benotti, ci sono Antonella Appulo, Rossana Daniela Guarnieri, Andrea Vincenzo Tommasi, Daniele Guidi, e poi Georges Fares Khouzam, Edisson Jorge San Andres Solis e Andreina Dayanna Cedeno Solis.

Le accuse ipotizzate dalla procura riguardano i reati di ricettazione, riciclaggio, traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale e alcuni illeciti amministrativi in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

La Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per 70 mi-

lioni di euro. La consegna delle mascherine aveva fruttato 59 milioni di euro alla *Sunsky* e 12 milioni di euro alla *Microproducts* Srl di Benotti. La *Sunsky* ha poi pagato 3,8 milioni di euro alla società di Solis. Per i magistrati, le forniture sarebbero state « intermedie illecitamente da Benotti, che ha concretamente sfruttato la personale conoscenza » del Commissario straordinario, « facendosi retribuire, in modo occulto e non giustificato da esercizio di attività di mediazione professionale/istituzionale ».

In un articolo comparso il 9 gennaio 2021 su « *Il Fatto Quotidiano* » si rende noto il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali sulla maxicommissa di mascherine importate dalla Cina da parte del Commissario straordinario. Dalle conversazioni emergerebbe anche il tentativo di Tommasi, il 20 novembre 2020, di « mettere a posto i contratti ». La *Sunsky* aveva infatti pagato 53.000 euro a una persona che risulta attualmente indagata, oltre ad altri pagamenti per somme più consistenti, che risulterebbero effettuati da Benotti sempre nei confronti di persona indagata.

Nella vicenda resta centrale il ruolo di Benotti, peraltro già titolare di incarichi fiduciari assegnati da Ministri e da Sottosegretari di Governi di centro-sinistra. Benotti, il 20 ottobre 2020, parla con Mauro Bonaretti, componente della struttura commissariale, e si dichiara « deluso » dal comportamento del suo « vecchio amico Domenico ». « Dì al commissario che vorrei venerarlo sempre che abbia il piacere ancora di ricevere un vecchio amico », si legge nell'articolo. « Io quello che ho fatto per dargli una mano — dice Benotti — e le persone che ho mosso di fatto sono state le uniche che gli hanno portato a casa in anticipo di 6 mesi le cose di cui aveva bisogno ». Poi aggiunge: « Mi spiace perché avevo organizzato due o tre cose per lui importanti ma magari riesce ad andare lui alla Finmeccanica ».

Agli atti sono stati acquisiti anche le fatture degli acquisti effettuati dagli indagati dopo aver incassato le provvigioni: beni di lusso, « beni rifugio » per i finanzieri; « normali sfizi di chi ha portato a termine

l'affare della vita », replicano i legali. Tommasi, ad esempio, ha versato 900.000 euro per saldare la barca che aveva acquistato in *leasing* e ha versato l'acconto per l'acquisto di una automobile Lamborghini Urus. Benotti ha saldato alcune cartelle pregresse con il fisco per circa 500.000 euro. Solis ha acquistato un orologio Rolex. Guidi ha speso migliaia di euro in beni di lusso.

Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano, dopo l'affare da 1 miliardo e 251 milioni di euro, il *trader* ecuadoriano Jorge Solis a ottobre aveva fiutato il *business* dei tamponi rapidi antigenici. Il 26 ottobre 2020, Solis al telefono prospetta la possibilità di un altro affare con il Governo: « Io ho avuto fortuna con lo Stato italiano a breve dovranno arrivare 60 milioni di *test* rapidi in tutta Italia ». « Io c'ho il numero di Arcuri. La gara la vinciamo noi, qualità prezzo mi hai capito. Possiamo fare 60 milioni in quattro giorni », avrebbe detto Solis, che voleva tenere fuori i « soci » con cui aveva concluso la prima maxi-consegna di marzo.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, da gennaio 2020 al 6 maggio 2020 risultano 1.280 contatti telefonici tra Mario Benotti e il Commissario straordinario. I contatti sono stati « giornalieri (tra telefonate e sms) nei mesi di febbraio, marzo e aprile » a « conferma di un'azione di mediazione iniziata ben prima del 10 marzo 2020 ». « Significativa è la conversazione del 20 ottobre 2020 alle ore 8,15 che, sul tema, Benotti tiene con Daniela Guarnieri, cui confida la sua frustrazione per essersi Arcuri sottratto all'interlocuzione, e il timore che ciò potesse ritenersi sintomatico di una notizia riservata su qualcosa che "ci sta per arrivare addosso" ».

« Il primo contratto di fornitura è stato stipulato il 25 marzo, quando la struttura commissariale ancora non esisteva, almeno ufficialmente; ed è sottoscritto dal fornitore cinese il 26 marzo ». Per i magistrati ci sono « alcuni evidenti difetti di consequenzialità cronologica ». Una situazione che dà « l'idea della informalità con la quale si è proceduto rispetto ad accordi che devono essere intercorsi tra le parti in gioco, prima del 10 marzo e dunque ben prima del

lockdown nazionale, dichiarato il 9 marzo. In quel momento nessuna norma consentiva ancora deroghe al codice dei contratti, poiché tale liberatoria sarebbe stata prevista soltanto con il decreto Cura Italia. Allo stesso tempo — scrivono i magistrati — evidentemente, vi era già un concerto sui passi legislativi e amministrativi da compiere e i “facilitatori” stavano tessendo le relazioni che avrebbero loro consentito i suddetti lauti guadagni ».

Come se non bastasse, nel corso dell’operazione denominata « basso profilo », scattata il 21 gennaio 2021 su impulso della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal magistrato Nicola Gratteri, è stato arrestato Natale Errigo, consulente di Invitalia Spa e nominato nella struttura del Commissario straordinario. Natale Errigo — secondo quanto comunicato dalla procura all’atto dell’arresto — fa parte del *team* a cui è affidata la gestione della distribuzione dei prodotti come mascherine, dispositivi per la sicurezza individuale e vaccini anti-COVID, nonché il contatto con i fornitori e con le strutture destinatarie.

I problemi sin qui evidenziati sulla fornitura delle mascherine non si sono limitati soltanto agli approvvigionamenti, ma hanno riguardato anche il profilo qualitativo dei prodotti e, in primo luogo, la durata della protezione offerta da tali dispositivi.

Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a partire dai giorni 27 e 28 agosto 2020, la struttura del Commissario straordinario ha avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, di *gel* igienizzante e di arredi presso le istituzioni scolastiche. Nello specifico, sono state consegnate nelle scuole una media giornaliera di oltre 9 milioni di mascherine per adulti e di oltre 1.700.000 mascherine per minori.

In generale, la durata della protezione delle mascherine dipende dall’utilizzo, variando da un minimo di tre a un massimo di otto ore ed è espressamente indicata dal produttore. Le mascherine più economiche

offrono generalmente una protezione di durata inferiore.

Sulla confezione di alcune mascherine di tipo II marca « Chiros » inviate alle scuole per l’uso da parte dei docenti, la durata prevista per uso continuo indicata dal produttore è inferiore a 60 minuti.

La riconversione della Chiros di Portogruaro alla produzione di mascherine è stata annunciata come un grande trionfo del Governo ed è stata data ampia pubblicità dell’operazione nel sito *internet* di Invitalia Spa.

La breve durata della protezione garantita dalle mascherine fornite mette a serio rischio l’incolumità di chi opera nella scuola, che potrebbe credere erroneamente di essere protetto per l’intera durata della giornata lavorativa. La protezione frammentaria dei docenti, oltre a costituire un fattore di responsabilità in capo al datore di lavoro, rischia di aggravare la situazione dei contagi tenuto conto che una mascherina « vecchia » non contiene la diffusione del *virus* nelle classi frequentate dal docente.

In secondo luogo, è emerso che le mascherine fornite dalla struttura commissariale non rispettano neanche gli *standard* di filtrazione fissati dalle norme UNI.

Come evidenziato da diverse inchieste giornalistiche, le verifiche sulla qualità di due mascherine FFP2 che facevano parte di un lotto della maxi commessa da 1,25 miliardi di euro, ha condotto a risultati ben lontani dalla norma.

Il giudizio su due campioni di KN95 prodotti dalla *Wenzhou huasai commodity co. Ltd* è deludente: « Dal confronto dei risultati di prova con i valori limite richiesti dalla norma UNI EN, non risultano rispettati i requisiti previsti dalla norma (...) per quanto attiene le semi-maschere filtranti per nessuna classe di prodotto ». Per essere a norma ossia assicurare un filtraggio del 95 per cento, i due campioni avrebbero dovuto avere una penetrazione massima del 6 per cento, ma il primo è risultato avere il 73,99 per cento di penetrazione all’agente di prova, il secondo del 50,98 per cento. Le mascherine esaminate, quindi, lascerebbero penetrare rispettivamente 12,3 volte e 8,4 volte in più del limite massimo

consentito nei *test* strumentali per i dispositivi KN95/FFP2.

Nella seduta n. 69 dell'11 maggio 2020 del Comitato tecnico scientifico (CTS) sono stati ratificati i pareri dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sui dispositivi di protezione individuale, come equivalenti alle FFP2, di tre produttori compresi nella fornitura *Wenzhou light*. Le aziende cinesi che hanno prodotto le mascherine vendute alla struttura commissariale dalla *Wenzhou light* sono otto e i loro prodotti sono stati tutti certificati dal CTS sulla base della documentazione cinese consegnata dai fornitori, come consentito dalla normativa sull'emergenza da COVID-19.

Secondo quanto è emerso nel corso di un servizio televisivo realizzato sulla base di un'inchiesta condotta dalla giornalista Carmen La Gatta, un quantitativo di mascherine realizzate dalla *Wenzhou huasai* è stato consegnato al personale sanitario degli ospedali della regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 27 maggio 2020. Tale notizia non può che sollevare interrogativi inquietanti sui rischi per la salute a carico dei medici, operatori e ospiti delle residenze sanitarie assistite italiane.

Le mascherine FFP2 vengono commercializzate all'ingrosso al prezzo di 0,28 centesimi di dollaro (al cambio 0,23 centesimi di euro) per quantità tra 1.000 e 99.999 di pezzi e di 0,18 centesimi di dollaro (pari a 0,15 centesimi di euro) per ordini superiore a un milione di pezzi. La struttura commissariale, invece, ha ricevuto 14.107.000 di mascherine KN95 prodotte dalla *Anhui zhongnan* al prezzo di 2,16 euro l'una, comprensivo della consegna, che sono prive di certificazione FFP2. Il costo totale della fornitura è stato pari a 30,4 milioni di euro. La stessa quantità, ora che sul mercato i prezzi si sono abbassati, verrebbe a costare al singolo cliente 14 volte meno, cioè 2,161 milioni di euro, ma per prodotti aventi la certificazione europea.

Tra gli altri aspetti meritevoli di approfondimento e di indagine da parte della Commissione di inchiesta parlamentare di cui si propone l'istituzione rientrano il fallimento del sistema di tracciamento digi-

tale attraverso la APP Immuni e l'approvvigionamento dei banchi « a rotelle » da destinare alle scuole.

Con l'ordinanza n. 10 del 16 aprile 2020, il Commissario straordinario ha disposto la stipulazione del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul *software* di *contact tracing* e di appalto di servizio gratuito con la *Bending spoons* Spa, la società progettatrice della APP Immuni.

Il sistema di tracciamento digitale doveva essere utile per contenere e a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, perché in grado di « aiutare a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e, se condotto in modo sufficientemente rapido, impedire la trasmissione successiva dai casi secondari ». Il *software* è tra quelli selezionati dagli esperti della *task force* istituita dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in accordo con il Ministero della salute ed è quello ritenuto, alla fine, più adeguato.

L'individuazione della APP Immuni avviene a seguito della *fast call* indetta da Italia Innova, un gruppo di lavoro interministeriale, che ha emanato un bando per individuare soluzioni digitali disponibili su applicazioni di telemedicina in grado di arginare il COVID-19. La procedura rapidissima si conclude con la citata ordinanza n. 10 del 2020 del Commissario straordinario, che affida alla società *Bending spoons*, sviluppatrice della APP Immuni, la realizzazione del servizio.

L'ordinanza commissariale si basa sulla nota del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in data 10 aprile 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, con la quale si comunicava che la *task force data driven* incaricata dell'esame delle proposte pervenute aveva individuato nella soluzione « Immuni » sviluppata dalla società *Bending spoons* la soluzione più idonea.

Tuttavia, dall'esame dei rapporti della *task force*, pubblicati solo dopo le richieste espressamente fatte nel corso delle audizioni svolte in sede parlamentare, emergerebbe che la *task force* non avrebbe dato indicazioni nel senso di ritenere la APP

Immuni la migliore soluzione, ma avrebbe invece concluso l'esame delle proposte ritenendo necessario testare in parallelo sia la APP Immuni che un'altra soluzione denominata CovidApp.

Per quanto riguarda l'ambito scolastico, il Commissario straordinario è stato incaricato di fornire alle scuole i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.

In particolare, spettava alla gestione commissariale il compito di reperire i banchi monoposto tradizionali e le sedute attrezzate di tipo innovativo, i cosiddetti « banchi a rotelle », richiesti dall'allora Ministro dell'Istruzione.

La procedura di gara europea per la fornitura di oltre due milioni di banchi per un valore pari a 45 milioni di euro si è conclusa solo poco prima del mese di settembre 2020, con un ritardo ingiustificato. La gara di appalto è stata vinta da undici imprese, tra cui la *Nexus made Srl*, un'azienda specializzata nell'organizzazione di eventi, con un capitale sociale di appena 4.000 euro, di cui soltanto 100 versati, che è stata ritenuta affidabile in merito alla fornitura di 180.000 arredi, al prezzo di 247,80 euro l'uno.

Infine, si ritiene necessario sottoporre ad attento esame anche la gestione della campagna di vaccinazione da parte della struttura commissariale, in particolare per quanto concerne gli approvvigionamenti dei dispositivi medici, le siringhe « *luer lock* », e la costruzione dei centri temporanei destinati alla vaccinazione.

In un articolo de « *La Repubblica* » del 26 gennaio 2021 si riporta che la Corte dei conti ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla fornitura di 157 milioni di siringhe di precisione *luer lock*, individuate dal Commissario straordinario come le uniche in grado di estrarre sei dosi invece di cinque da ogni fiala del siero vaccinale Pfizer.

La procura regionale della Corte dei conti del Lazio intende verificare se la spesa sostenuta, circa una decina di milioni di euro, sia stata proporzionale ai benefici, o se invece, un risultato analogo poteva essere ottenuto con gli strumenti tradizio-

nali, ossia aghi *standard* che costerebbero, secondo alcune ricostruzioni, fino a sei volte in meno rispetto ai prezzi pattuiti con i fornitori del materiale speciale.

Le siringhe acquistate dalla gestione commissariale sono tra le meno reperibili e più costose. L'Italia avrebbe quindi preferito acquistare all'estero le siringhe « più performanti » anziché rivolgersi alle aziende italiane che producono milioni di prodotti *standard* i quali, paradossalmente, vengono commissionate dalla Francia per somministrare lo stesso vaccino anti-COVID-19.

Le siringhe *luer lock* da 1 millilitro sono fornite da un'azienda italiana, la Dealfa srl, che non le produce ma si limita a importarle dalla Cina. Lo scorso 23 novembre 2020 è stato pubblicato un bando per l'affidamento della fornitura di 157 milioni di siringhe; come si legge nel decreto di aggiudicazione del 4 gennaio 2021, solo due imprese hanno garantito la consegna dei prodotti nel periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021: si tratta della *Redlotus* di Hong Kong, che per le prime forniture al 31 dicembre 2020 e al 15 e 31 gennaio 2021, si è dichiarata pronta ad assicurare 20 milioni di siringhe *luer lock* al costo « astronomico » di 0,44 euro l'una, e della società Dealfa, che ha presentato un'offerta di 3 milioni di pezzi entro il 31 dicembre 2020 al costo di 0,12 euro l'uno, di altri 3 milioni entro il 15 gennaio 2021 alla stessa cifra e di 4,7 milioni il 31 gennaio 2021, a un costo ribassato: 0,06 euro. L'offerta complessiva dell'azienda italiana è stata di 10,7 milioni di pezzi.

Un dirigente della società Dealfa ha dichiarato che « in Italia non ci sono produttori » di siringhe *luer lock* e che il prodotto arriva finito, non da assemblare, dalla Cina. Secondo un esperto del settore, una siringa *luer lock* da 0,06 euro è « roba di scarsa qualità ».

Infine, per quanto concerne la realizzazione dei centri temporanei per le vaccinazioni, in un articolo de « *il Tempo* » del 24 gennaio 2021 emergono alcune variazioni significative rispetto agli annunci fatti dal Commissario straordinario. La procedura di affidamento avviata il 21 gennaio prevede, infatti, che verranno costruiti solo

21 dei 1.500 padiglioni annunciati il 13 dicembre 2020 dal Commissario straordinario, mentre gli altri 1.479 saranno « eretti successivamente », senza indicare una data certa; inoltre, il loro numero complessivo « non sarà superiore a 1.200 », ben inferiore quindi a quello annunciato dal Commissario straordinario durante una conferenza stampa a cui ha preso parte il noto architetto Stefano Boeri che ha ideato il « tocco di classe » dell'intera operazione disegnando una grande primula quale simbolo da apporre su ognuna di queste strutture.

Numerosi requisiti tecnici previsti dal bando di gara sembrano restringere, senza una giustificazione oggettiva, il novero delle imprese che possono aspirare ad aggiudicarsi l'appalto del valore di 8.599.500 euro. Si prevede, infatti, che ognuno dei ventuno padiglioni dovrà avere la stessa dimensione (315 metri quadrati) e che il costo al metro quadro non dovrà superare 1.300 euro. La realizzazione di ciascuna struttura verrà a costare 409.500 euro. Per partecipare alla gara si richiede di aver eseguito « forniture analoghe » nel triennio 2017-2019 del valore di almeno 154.791.000 euro ed è stato lasciato poco tempo alle imprese per presentare un'offerta, in scadenza il 27 gennaio, con l'impegno di « realizzarli tutti entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto ». A rendere tutto ancora più complicato sono gli ulteriori requisiti prescritti nel bando. I padiglioni temporanei dovranno essere rigorosamente a « pianta circolare, con 20 metri di diametro », con « un'altezza massima sotto trave pari a circa 2,85 metri nel punto più alto (lungo il perimetro esterno) e circa 2,70 metri nel punto più basso in corrispondenza del nucleo centrale ». Per la connessione alla rete *internet* dovranno essere previste delle « torrette attrezzate a pavimento ». Inoltre, si richiedono « sonde igrometriche nei diversi ambienti » e « impianti elettrici con termi-

nali a *led* ». Oltre alla primula, il progettista-costruttore dovrà impegnarsi a rendere omaggio alla struttura commissariale, realizzando « apposite targhe da posizionare permanentemente in luogo visibile all'interno e all'esterno dei padiglioni temporanei, nelle quali sarà riportata una menzione speciale per l'impegno decisivo e lo sforzo profuso dai soggetti finanziatori con indicazione del relativo marchio o *brand* ».

I requisiti tecnici sopra menzionati sono stati duramente criticati dagli imprenditori che operano nel settore degli eventi, i quali si sono sentiti inspiegabilmente e arbitrariamente privati della possibilità di intervenire nell'operazione. Il settore ha subito notevoli danni a causa delle restrizioni disposte dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica ed è « totalmente fermo da marzo 2020 e senza ristori », come denunciato dall'associazione che li rappresenta, la Filiera eventi unita. Gli imprenditori hanno affermato che si tratta di « un bando accessibile a pochi, dai criteri inarrivabili e dai costi esorbitanti per la realizzazione ex novo di strutture che poi finiranno chissà dove » e ricordano che essi hanno le strutture necessarie « già pronte e ferme nei magazzini a cifre assolutamente convenienti e adeguate a consentire la vaccinazione di massa ».

Tutte le considerazioni finora rappresentate pongono, con forza, la necessità di indagare sull'azione della struttura commissariale, al fine di garantire il necessario controllo politico su attività che, altrimenti, non potrebbero essere facilmente controllate dalle Camere.

Lo strumento ritenuto più idoneo per consentire un'approfondita riflessione sulla questione, mediante la raccolta e la valutazione dei dati acquisiti, è costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di cui si propone l'istituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione, competenze e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività svolte dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di indagare sulle attività poste in esse dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di acquisire ogni elemento utile per il controllo parlamentare sulle operazioni svolte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

3. La Commissione riferisce alle Camere circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, e comunque non oltre la fine della XVIII legislatura.

5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quaranta senatori e da quaranta deputati no-

minati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente, che deve appartenere ai gruppi di opposizione, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

3. La Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2 e 3 siano coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica am-

ministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può avvalersi.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 150.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0134430